Rapporto tra rifiuto od omissione di atti d'ufficio e silenzio/inadempimento amministrativo.

Simulazione

Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p. in seguito all'esposto presentato dall'Avv. Caio il 7 gennaio 2021 ed inoltrato a diversi recapiti delle forze dell'ordine nonché all'Ente Gamma cui aveva presentato diverse richieste di accesso agli atti per la tutela degli interessi di suoi assistiti in un contenzioso amministrativo promosso proprio contro l'Ente gamma; nell'esposto, Tizio segnalava plurimi comportamenti assertivamente illeciti tenuti dall'Ente.

A Tizio – nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Carriere dell'Ente Gamma, nonché responsabile dei procedimenti amministrativi ivi instauratisi – viene contestato di non aver compiuto, nel termine di 30 giorni – senza, altresì, comunicare le ragioni

del relativo ritardo – atti del suo ufficio richiesti a seguito delle istanze di accesso agli atti concorsuali di Mevio.

In data 12 ottobre 2020, l'Ufficio riceveva una richiesta di accesso ai documenti amministrativi a firma di Mevio – quale diretto interessato – in cui chiedeva copia degli atti relativi alla correzione del proprio test di ammissione ad un corso di studi.

Seguiva, in data 30 ottobre 2020, un sollecito a mezzo posta elettronica certificata a firma del padre di Mevio, in nome e per conto del figlio.

In data 26 novembre 2020, l'Ente veniva raggiunto da un atto di significazione e diffida e contestuale istanza di accesso agli atti a firma dell'Avv. Caio, quale difensore di Mevio.

In particolare, si chiedeva l'accesso e l'estrazione di copia dell'intera documentazione concorsuale.

Si precisa che Tizio evadeva solo in parte le richieste (e comunque con forte ritardo), ritenendo di non rilasciare tutto ciò che veniva richiesto, sia perché alcuni atti erano già pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sia perché alcuni comportavano una valutazione discrezionale che non gli competeva; inoltre, alcuni chiarimenti li aveva resi all'istante anche informalmente a mezzo telefonico.

Ora, premesso che la norma prescrive che la richiesta di chi vi abbia interesse deve essere redatta in forma scritta ed il termine dei trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa, volendo sussumere la fattispecie concreta che ci occupa in quella astratta delineata dalla norma, si dovrebbe immaginare che Mevio – o chi per esso – abbia avanzato una (ed una soltanto) richiesta di accesso agli atti, abbia consentito all'amministrazione di "valutarla", e l'amministrazione deliberatamente, in persona del responsabile, abbia deciso di non dare tempestivo riscontro alle stesse senza motivare le ragioni del ritardo.

È quanto accaduto nel caso di specie?

È noto che in tema di omissione di atti d'ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliosità, sollecitano alla P.A. un'attività che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa. (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 79 del 4 gennaio 2012). Va da sé che la richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto.

Invero, non ogni richiesta di atto che il privato sollecita all'ente ha idoneità ad attivare il meccanismo per l'operatività della previsione di cui all'art. 328, comma 2, ma solo quelle richieste che siano funzionali ad un effettivo e doveroso dinamismo della PA stessa.

Secondo condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi – Ufficio GIP/GUP, 28 febbraio 2013, in dejure), in tema di omissione di atti d'ufficio, «il contegno inerte del pubblico ufficiale può acquistare rilevanza penale solo successivamente, e non contestualmente, al decorso del termine dei primi 30 gg. di cui alla legge n. 241/90: è infatti necessario un primo tipo di istanza alla quale è connesso l'avvio del procedimento ed una seconda istanza di messa in mora con la quale si richiede, per iscritto, ma senza vincoli di particolare formalità, all'amministrazione di provvedere. Occorre inoltre, affinché l'istanza di messa in mora possa considerarsi efficace, che il procedimento amministrativo sia scaduto e che decorra inutilmente l'ulteriore termine di 30 gg. di cui al secondo comma dell'art. 328 (nel caso di specie, l'originaria istanza indirizzata all'imputato, peraltro del tutto inidonea a determinare un valido avvio del procedimento, in quanto priva dei requisiti essenziali, una volta decorso inutilmente il termine di 30 gg. di cui all'art. 2 comma 1 l. 241/1990 non ha fatto seguito un'ulteriore istanza di messa in mora

di cui all'art. 328 comma 2 c.p., non rendendo pertanto configurabile il reato contestato)».

Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione» (cfr. Cass., pen., 22 luglio 2015, n. 36674, più di recente Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2018, n. 43903).

In tema di omissione di atti d'ufficio, l'art. 328, comma 2, c.p., collega l'omissione di un atto d'ufficio alla mancata risposta, entro il termine di trenta giorni, alla richiesta di chi vi abbia interesse, con la quale si dovrebbero esporre le ragioni del ritardo. L'interesse a cui fa riferimento la norma deve intendersi in senso di interesse qualificato, e cioè quello di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, come si esprime l'art. 22, legge 7 agosto

1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo (nella specie, relativa all'accusa di omissione di atti d'ufficio mossa nei confronti del direttore di una Agenzia Ospedaliera, reo di non aver attivato un procedimento disciplinare nei confronti di due medici condannati per l'omicidio di una donna, la Corte ha escluso la rilevanza penale della condotta del direttore, atteso che la richiesta formulata dal marito della donna non era accompagnata da un interesse qualificato, non derivando dall'esito di una simile procedura alcuna tutela di una situazione giuridica soggettiva, con la conseguenza che il destinatario della richiesta non aveva alcun dovere di dare risposta a simile istanza. Cass. Pen., 11 aprile 2012, n. 30463).

La previsione di cui all'art. 328, comma 2, c.p., pur rispondendo alle stesse esigenze che si pongono a base della disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, si colloca su di un piano di tutela diverso rispetto a quest'ultima. In particolare è da escludersi che il silenzio-rifiuto per il decorso del termine di trenta

giorni, costituisca, per il sol fatto di consentire al privato di promuovere un giudizio amministrativo, una risposta idonea tale da escludere la rilevanza penale dell'omissione in quanto, se così fosse, risulterebbe inutile e pleonastica la stessa presenza nell'ordinamento della previsione in oggetto. La richiesta del privato, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p., deve fondarsi su una pretesa seria, volta cioè ad ottenere un provvedimento che riconosca un diritto certo del privato. Conseguentemente, non può operare la tutela apprestata dalla norma ogniqualvolta il cittadino conosca le ragioni per cui le sue richieste non vengono soddisfatte, così come avviene, in particolare quando il preteso diritto sia contestato al punto da costituire oggetto di accertamento in un procedimento giurisdizionale (pendente) promosso dallo stesso privato poiché in tal caso la richiesta non può che essere pretestuosamente rivolta a superare i tempi necessari per ottenere una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria né, d'altra parte, il giudice penale è autorizzato a sindacare il fondamento delle eccezioni sollevate dalla p.a. nel giudizio pendente (Cass. Pen., 15 giugno 2001, n. 24567).

Fatte queste precisazioni, dica il corsista (max 200 parole) se il comportamento di Tizio sia stato illecito e di che natura.